



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 24 DEL 07/06/2023

OGGETTO: ORDINANZA PER IL TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATE ADIACENTI ALLA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVIGO, IN APPLICAZIONE DEL DPR 753/1980.

IL SINDACO

Vista la richiesta di adozione di Ordinanza Sindacale, presentata da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., pervenuta al protocollo n. 40954 del 25/05/2023, in applicazione degli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980, i quali impongono che, lungo i tracciati della ferrovia, sia vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti, destinati a bosco, non possano distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina.

Visto l'art.52 del DPR 753/1980, che recita testualmente: *“lungo i tracciati della ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C. su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute, in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

Visto l'art.55 del DPR 753/1980, che recita testualmente: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in posizione orizzontale”*;

Tenuto conto delle sopra riportate prescrizioni normative e valutati i possibili, gravi effetti che la caduta di alberi (o di parti di essi) presenti su aree adiacenti alle linee ferroviarie, potrebbero avere sulla circolazione dei treni e l'esercizio ferroviario;

Visto, altresì, l'art. 450 del Codice Penale;



COMUNE DI ROVIGO

Considerata la possibile presenza di alberi ed arbusti incompatibile con quanto prescritto dagli artt.52 e 55 del citato DPR 753/1980 lungo i percorsi ferroviari ricadenti nel territorio del Comune di Rovigo;

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che, data l'urgenza del provvedimento desumibile dalla citata richiesta di RFI – Rete Ferroviaria Italiana agli atti, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed ai soggetti individuati dagli artt.7 e 9 della L. n.241/1990;

Dato atto che il presente provvedimento è caratterizzato dalla straordinarietà, pur essendo le condizioni che ne motivano l'adozione ben delineate nella normativa di riferimento e che l'attivazione dello stesso viene richiesta direttamente e con urgenza dai soggetti cui compete garantire la regolare esecuzione del pubblico servizio, previa informazione della Prefettura;

Visto l'art.54 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art.71, comma 1 del DPR 753/1980 secondo cui *“la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle presenti norme, con esclusione di quelle di cui al successivo titolo VIII, e la stesura dei relativi verbali spettano agli ufficiali, sotto ufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art.221 C.P.P.”;*

ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni adiacenti alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Rovigo, ciascuno per la/e particella/e catastale/i di propria competenza, di verificare, individuare ed eliminare eventuali fonti di pericolo per caduta alberi e rami, che possano interferire con la sede ferroviaria, tali da costituire fattori di rischio per la circolazione ferroviaria e per la pubblica incolumità, secondo quanto previsto dagli artt.52 e 55 del DPR 753/1980, **entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Rovigo.**

DISPONE

1. di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Rovigo;
2. di pubblicare della presente Ordinanza sul sito web del Comune di Rovigo alla sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Organi indirizzo politico”, nonché alla sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Interventi straordinari di emergenza”;
3. di trasmettere copia della presente Ordinanza a:
 - RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano
 - Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Rovigo
 - Polizia Ferroviaria
 - Corpo Forestale dello Stato
 - Polizia Provinciale
 - Polizia Locale
3. di demandare la vigilanza sulle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, l'accertamento delle violazioni alla stessa e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza, in via principale alla specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato per tutti i tracciati ferroviari ricadenti nel territorio del Comune di Rovigo, con il supporto tecnico del personale di Rete Ferroviaria Italiana; per i soli tratti accessibili da strada pubblica, o di uso pubblico, la vigilanza sulle disposizioni della presente Ordinanza, l'accertamento delle violazioni alla stessa e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza è altresì demandata ai Carabinieri Forestali, alla Polizia Provinciale ed alla Polizia



COMUNE DI ROVIGO

Locale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalla normativa vigente.

DÀ ATTO

1. che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Rovigo avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

AVVERTE

1. che le violazioni alla presente ordinanza comportano, a carico dei trasgressori, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti, ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;
2. che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente Ordinanza;
3. che gli interessati devono osservare permanentemente nel tempo le prescrizioni di cui agli artt.52 e 55 del DPR 753/1980.

INFORMA

1. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione.
2. che il presente provvedimento è esecutivo a partire dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. che l'Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento è la Sezione Ambiente ed Ecologia; il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbriati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità; il domicilio fiscale dell'Amministrazione competente è comunerovigo@legalmail.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale